

D.G. Territorio e protezione civile

Circolare regionale 12 maggio 2020 - n. 5

Proroga dei termini per gli adempimenti comunali previsti dalla l.r. 26 novembre 2019, n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali»

Con l'entrata in vigore (il 31 marzo) della l.r. 31 marzo 2020, n.4 «Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» che all'art. 1, comma 1, ha disposto che «in relazione all'anno 2020, i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio sono differiti al 31 luglio e i termini intercorrenti tra il 1° giugno e il 31 luglio sono differiti al 30 settembre.», il termine di scadenza di alcuni adempimenti comunali previsti dalla l.r. 26 novembre 2019, n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali», viene differito secondo quanto di seguito indicato.

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»- il cui iter di conversione in legge è in corso in Parlamento - ai sensi del quale il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 18/20, è prorogato, salvo modifiche apportate in sede di conversione dello stesso decreto legge, al 15 maggio 2020.

Per completezza, come esplicitato nella relazione illustrativa del decreto-legge 18/20 [dossier del Servizio Studi del Senato sull'AC 1766 del 21 marzo 2020 (Volume II)], la ratio della sospensione generalizzata, fatte salve le eccezioni indicate ai commi 3 e 4, è diretta ad evitare che le pubbliche amministrazioni «nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo» (...) Al contempo, il comma 1 dello stesso decreto-legge prevede che, nonostante la prevista sospensione dei termini procedurali, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Il direttore
Roberto Laffi

- **Individuazione** con delibera di Consiglio comunale, entro 6 mesi dalla data di approvazione della l.r. n. 18/2019 (12 novembre 2019), **degli ambiti di rigenerazione**, per i quali i Comuni possono prevedere azioni di semplificazione dei procedimenti e di incentivazione anche economica, usi temporanei e sviluppo di studi di fattibilità economica e urbanistica (rif. l.r. 12/05, art. 8 bis, c. 1 - l.r. 18/19, art. 3, c. 1, lett. k).
 - Scadenza secondo la l.r. 18/19: 12 maggio 2020.
 - **Nuova scadenza prevista dall'applicazione dell'art. 1 della l.r. 4/20: 31 luglio 2020.**
- **Individuazione** con delibera di Consiglio comunale **degli ambiti di esclusione dall'applicazione della disciplina per il recupero dei piani terra** (estensione delle norme per il recupero dei seminterrati ex lege n. 7/2017 anche ai piani terra) - (rif. l.r. 18/19, art. 8, c. 2).
 - Scadenza secondo la l.r. 18/19: 30 giugno 2020.
 - **Nuova scadenza prevista dall'applicazione dell'art. 1 della l.r. 4/20: 30 settembre 2020.**
- **Individuazione** con delibera di Consiglio comunale **degli immobili dismessi che causano particolari criticità** per salute, sicurezza idraulica e strutturale, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio, da assumere entro 6 mesi dalla entrata in vigore della l.r. n. 18/2019 (14 dicembre 2019) (rif. l.r. 12/05, art. 40 bis, c.1. - l.r. 18/19, art. 4, c. 1 lett. a).
 - Scadenza secondo la l.r. 18/19: 14 giugno 2020.
 - **Nuova scadenza prevista dall'applicazione dell'art. 1 della l.r. 4/20: 30 settembre 2020.**
- Per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, **individuazione** con delibera di Consiglio comunale da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della l.r. n. 18/2019 (14 dicembre 2019), **delle aree escluse dall'applicazione delle deroghe e degli incentivi volumetrici** previsti dai commi 5 e 10 dell'art. 40 bis (rif. l.r. 12/05, art. 40 bis, c.1. - l.r. 18/19, art. 4, c. 1 lett. a).
 - Scadenza secondo la l.r. 18/19: 14 giugno 2020.
 - **Nuova scadenza prevista dall'applicazione dell'art. 1 della l.r. 4/20: 30 settembre 2020.**

Per quanto riguarda invece i procedimenti amministrativi, deve essere specificato che al medesimo comma 1 dell'art. 1 della l.r. 4/20 viene espressamente «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi...», motivo per cui ogni procedimento amministrativo disciplinato dalla l.r. 18/19, o secondo ogni altra legge regionale, non tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 103 del citato decreto-legge n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tenendo altresì conto di quanto disposto dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di